

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BERGONZI, MARINO, ALBERTINI,  
CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, MARCHETTI  
e RUSSO SPENA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1996**

---

Norme per il reclutamento dei docenti della scuola

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'obiettivo di parreggiare entrare e uscire nel bilancio dello Stato, perseguito dal governo Amato in poi con ossessivi e reiterati tagli alla spesa pubblica, ha prodotto danni profondi e dissennati. Sanità, previdenza, istruzione, trasporti pubblici, assistenza ai bambini e agli anziani, in una parola, tutto ciò che va sotto il nome di Stato sociale è stato profondamente mutilato. I più bisognosi sono stati espulsi dai diritti fondamentali che costituiscono le basi del patto sociale.

In questo contesto, la dequalificazione e la privatizzazione della scuola pubblica, la pretesa parità con quella privata, il numero chiuso e l'aumento delle tasse all'università hanno determinato e ancor più oggi determinano l'espulsione dal sistema formativo di migliaia di studenti provenienti dai ceti meno abbienti.

Dal 1977 ad oggi i finanziamenti per la scuola pubblica sono scesi dal 13 per cento al 7 per cento della spesa pubblica globale, diminuendo in percentuale più di qualsiasi altro capitolo di spesa, mentre nel biennio 1995 e 1996 sono stati 136.000 i posti di lavoro persi nel settore, con l'accorpamento di classi, di scuole e l'aumento del disagio e dell'abbandono scolastico.

I docenti precari della scuola, gli insegnanti cioè che hanno cumulato servizio nella scuola per supplenza o addirittura ricoprendo posti vacanti, ammontano presumibilmente, nella sola scuola superiore, a circa 60 mila persone di cui grosso modo la metà non abilitati.

La loro aspirazione ad una immissione in ruolo è legittima non solo dal punto di vista del diritto, ma anche da quello di un miglior funzionamento della scuola e di un più tempestivo inizio a pieno regime dell'anno scolastico.

I dati diffusi dal servizio informativo del Ministero della pubblica istruzione, riguar-

danti i soli posti disponibili, nell'anno scolastico in corso, per l'immissione in ruolo dei docenti della scuola superiore, parlano di un totale di 16.253 unità (di cui il 40 per cento al Nord), con 5.767 posti in più rispetto allo scorso anno, che rappresentano un incremento perciò del 54,5 per cento. La disponibilità di posti per l'immissione in ruolo nella scuola media è invece, sempre per l'anno scolastico in corso, di circa 2.000 unità.

Il totale dei posti disponibili per l'immissione in ruolo nella scuola media inferiore e superiore prevista dal Ministero è quindi, per questo anno, di 18.253 posti, e una cauta previsione di tendenza circa la disponibilità annuale di posti su cui effettuare nomine in ruolo fa pervenire al numero di 10.000 cattedre l'anno.

A determinare l'inversione di tendenza rispetto al temuto calo dei posti di lavoro sono stati diversi fattori:

a) i pensionamenti, che hanno ampiamente compensato la diminuzione dei posti derivante dalla cosiddetta razionalizzazione, peraltro ormai cessata;

b) l'esaurimento di alcune classi di concorso, che ha impedito immissioni in ruolo;

c) lo scarto esistente tra organico di diritto e organico di fatto;

d) le stime in ribasso del Ministero della pubblica istruzione, che determinano posti da destinare all'immissione in ruolo evidentemente inferiori a quelli effettivamente creatisi.

Questa inversione di tendenza sarà ancora più accentuata:

1) dal previsto forte incremento dei pensionamenti: se alla data 1° settembre 1996 sono stati pensionati circa 40.000 insegnanti, nel 1997 se ne prevedono altri

50.000; altrettanto alto è il numero previsto per il 1998;

2) dell'imminente elevamento dell'obbligo al biennio superiore;

3) dell'incremento delle nascite, che già mostra i suoi effetti nella scuola elementare, dove il numero delle iscrizioni è aumentato;

4) dalla scolarizzazione dei figli dei cittadini immigrati.

Plausibilmente per il prossimo triennio dovremmo arrivare ad una disponibilità per l'immissione in ruolo di circa 40.000 catetre.

Il meccanismo di reclutamento attualmente in vigore è quello disposto dal decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, che prevede due canali di reclutamento: uno che attinge da una graduatoria di merito cui si perviene attraverso un concorso abilitante per esame e titoli; l'altro che attinge dalle graduatorie permanenti del concorso per soli titoli, formate da coloro che, in possesso di abilitazione, hanno cumulato 360 giorni di servizio sommabili in tre anni.

Il concorso per soli titoli è stato bandito nel 1990, nel 1993 e nel 1996; l'ultimo concorso per esami e titoli è stato invece bandito nel 1990, avendo le varie leggi finanziarie, per questioni di spesa, bloccato le assunzioni nell'Amministrazione dello Stato.

Il consiglio nazionale della pubblica istruzione sta attualmente esaminando la possibilità di varare nuovi programmi e nuove modalità delle prove d'esame per i concorsi ordinari nella scuola secondaria, determinate dall'accorpamento di alcune per i concorsi ordinari nella scuola secondaria, determinante dall'accorpamento di alcune delle vecchie classi di concorso ed estese a quelle classi che già vedono al loro interno insegnamenti diversi. Ciò determinerebbe un incremento delle prove scritte e/o pratiche, con conseguente allungamento dei tempi di correzione, aumento di spesa per lo Stato e di difficoltà e incognite per i concorrenti.

I vari blocchi delle assunzioni, la mancata indizione di concorsi per esami e titoli, le

stime in difetto del Ministero della pubblica istruzione, l'alto numero di pensionamenti e l'esaurimento di alcune delle graduatorie messe in essere dal decreto-legge n. 357 del 1989 hanno, tra le altre cose, determinato l'aumento del numero di precari non abilitati.

Al fine conciliare le esigenze dei precari da una parte e quelle di un migliore e più razionale funzionamento della scuola dall'altra, occorre quindi:

a) continuare ad attingere, per l'immissione in ruolo, alle già esistenti graduatorie degli abilitati di cui al decreto-legge n. 357 del 1989, fino alla pubblicazione delle nuove graduatorie dei vincitori di concorso (articolo 4);

b) dare seguito alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, collegata all'ultima legge finanziaria, che dispone l'attuazione di corsi abilitanti riservati entro 150 giorni, facendo chiarezza al suo interno sull'area di precariato interessata e sulla spesa. (L'attuale Governo, in occasione della «manovrina» finanziaria del 1996, ha contrapposto a questa legge il disegno di legge abrogativo n. 932, ora in corso di esame da parte del Senato);

È da prevedere quindi un corso abilitante speciale, da effettuare prima del concorso, riservato solo a coloro che hanno cumulato servizio. Terminato questo corso, i vincitori confluiranno nella graduatoria permanente di cui al decreto-legge n. 357 del 1989. La partecipazione a questo corso, ai soli fini abilitativi, deve essere prevista anche per chi ha prestato un congruo servizio nelle scuole private parificate;

c) prevedere, nel nuovo concorso per esami e titoli, un meccanismo realmente premiante il servizio prestato, rendendo usufruibile tutto il punteggio relativo alla tabella dei titoli e servizio ad una sola voce;

d) nella determinazione dei posti da mettere a concorso, non deve assolutamente pesare il pregresso. Cioè, se negli ultimi anni i posti sono stati assegnati prevalentemente con lo scorrimento della graduatoria per soli titoli, ciò non deve determinare nè

un blocco di questo canale fino all'espletamento o esaurimento del concorso, nè uno svuotamento di questa graduatoria fino al riequilibrio con l'altra;

e) far confluire nelle graduatorie che si formeranno dopo l'espletamento del concorso anche le vecchie graduatorie, con quella di punteggio già assegnata, relativa

ai titoli e al servizio, rivista secondo i nuovi meccanismi.

Il presente disegno di legge, dunque, si pone l'obiettivo di fornire risposte adeguate ad una situazione di precarietà lavorativa ormai intollerabile che si è determinata nel mondo della scuola.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Nel quadro degli interventi per la formazione del personale della scuola, il Ministro della pubblica istruzione, con ordinanza adottata d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce e disciplina corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria di primo e secondo grado e per l'acquisizione dell'idoneità per gli insegnamenti della scuola elementare e gli insegnamenti tecnico-pratici della scuola secondaria superiore, della durata di un anno. Detti corsi comprendono l'approfondimento della didattica delle discipline comprese nelle classi di concorso nonchè degli aspetti più significativi della funzione docente. Essi si concludono con un esame consistente in una prova scritta e in una prova orale comprensiva della discussione di una ricerca attinente alle problematiche oggetto dei corsi medesimi, per la verifica e la valutazione dei risultati.

2. Ai corsi di cui al comma 1 sono ammessi i docenti con contratto a tempo determinato nelle scuole statali e i docenti con contratto a tempo determinato o indeterminato negli istituti o scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o parreggiati o nelle scuole materne autorizzate, che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento per almeno trecentosessanta giorni di lavoro in materie di insegnamento riconducibili a classi di concorso, nel periodo intercorrente negli anni scolastici 1989-1996.

3. I vincitori degli esami di cui al comma 1 confluiscono nella graduatoria permanente di cui al decreto-legge 6 novembre 1989,

n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

4. Il Ministro della pubblica istruzione bandisce, entro tre mesi dalla conclusione dei corsi abilitanti di cui al comma 1, un concorso per titoli ed esami. I criteri di valutazione dei titoli, nel loro equilibrio con la valutazione degli esami, sono determinati con decreto ministeriale, e dovranno assicurare un congruo riconoscimento del servizio prestato. Fino alla pubblicazione delle nuove graduatorie dei vincitori ai concorsi si continuerà ad attingere, per l'immissione in ruolo, alle graduatorie degli abilitati già in vigore di cui al citato decreto-legge n. 357 del 1989.

5. Alla copertura delle spese inerenti all'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede ai sensi dei commi 26 e 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.



